

Sent. n. 171/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78150 del registro di Segreteria,

proposto da XX, C.F.: omissis,

nato a omissis, il omissis, residente in omissis alla

via omissis ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell'Avv. Paolo Celli sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n.

72 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che

indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:

paolocelli@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax

0645435751

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),

con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del

Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in

atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (CF: MNGFPP64T25F158Q),

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare

Beccaria n. 29 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata:

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it..

Visto il decreto presidenziale del 23 febbraio 2023, n. 230 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 aprile 2024, l'Avv. Paolo Celli
per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

2. L'INPS costituitosi in giudizio con memoria prodotta in data 20 marzo 2024, deducendo di avere provveduto ad emettere provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente e di avere, altresì provveduto a corrispondere tutte le somme spettanti al ricorrente – ivi compresi gli arretrati maturati - con il cedolino del mese di aprile 2024, ha concluso in via principale per il rigetto della domanda in quanto inammissibile per carenza di interesse a ricorrere e/o infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, invocando

la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire e/o la cessata materia del contendere. In ulteriore subordine, e salvo gravame, ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991, successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994.

3. Con memoria difensiva prodotta in data 17 aprile 2024 la parte ricorrente si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ritenendo e invocando una pronuncia di accertamento del diritto, al fine di lasciare impregiudicata la possibilità per il ricorrente di verificare l'avvenuto esatto adempimento da parte dell'INPS del ricalcolo dell'art. 54, in virtù della documentazione prodotta dall'INPS ed, in particolare, del SM5007 depositato nella memoria di costituzione (sub. doc. 2).

4. All'odierna udienza, il procuratore dell'INPS ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il procuratore del ricorrente presa visione della documentazione versata in atti dall'Istituto resistente non si è opposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (l'INPS, difatti, ha riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente e messo in pagamento le somme dovute, comprensive degli arretrati e degli accessori di legge –

cfr. cedolino pensione aprile 2024 e il provvedimento di
riliquidazione del trattamento pensionistico n.

105202000001960 prodotti sub. doc. 2 e 3 memoria di
costituzione).

Come noto le Sezioni riunite, con due pronunce successive,
hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all'art. 54
d.P.R. 1092 del 1973 è collegata al possesso di due requisiti:

1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20
anni;

2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio
(anche inferiore a 15 anni):

2.1. la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al
personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni;

2.2. la successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il
beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31
dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

2.3. Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve
essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di
anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: "La "quota retributiva "della
pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo
1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale
militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai
fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità

ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Anche l'INPS, fornendo indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici in godimento, si è adeguato ai nuovi principi ermeneutici con le circolari n. 107 e 199 del 2021.

L'attività dell'INPS, asseverata da idonea documentazione versata in atti, è quindi pienamente soddisfattiva della posizione del ricorrente essendo stato riliquidato il trattamento pensionistico e avendo l'Istituto messo in pagamento le somme

dovute dando corretta applicazione alle norme in vigore.

2. Spese compensate (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara
la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3
dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente.